



Regolamento Fondo UNIHELSE

in vigore dal 23.04.2024

INDICE

Disposizioni Generali

Art. 1 - Oggetto del Regolamento

Art. 2 - Requisiti, Soggetti obbligati e Beneficiari

Art. 3 - Contribuzione

Art. 4 - Obbligo contributivo

Art. 5 - Modalità di iscrizione

Art. 6 - Gestione mensile della contribuzione

Art. 7 - Diritto alle prestazioni

Art. 8 - Modalità di versamento

Art. 9 - Mancato versamento dei contributi, cause di sospensione e riattivazione delle prestazioni

Art. 10 - Decadenza del diritto alle prestazioni

Art. 11 - Prosecuzione volontaria dei versamenti individuali

Art. 12 - Piano di assistenza sanitaria integrativa

Art. 13 - Privacy e tutela dei dati personali e particolari



Art. 1 – Oggetto del Regolamento

Il presente Regolamento disciplina le attività del Fondo di Assistenza Sanitaria Integrativa denominato “Fondo UNIHELSE” costituito dalla confederazione Unimpresa – Unione Nazionale di Imprese e Conf.A.I.L., Confederazione Autonoma Italiana del Lavoro, in seguito più brevemente denominato Fondo UNIHELSE, per i dipendenti delle aziende associate a Unimpresa. Possono, altresì, aderire al Fondo UNIHELSE le aziende e i lavoratori appartenenti ad altri settori e/o aderenti ad altri CCNL, nel pieno rispetto del principio di equivalenza delle prestazioni.

Fondo UNIHELSE ha il compito di gestire i trattamenti assistenziali sanitari, integrativi delle prestazioni sanitarie pubbliche obbligatorie. La contribuzione al Fondo potrà essere modificata solo ad opera del Consiglio di Amministrazione.

Art. 2 - Requisiti, Soggetti obbligati e Beneficiari

Tutti i datori di lavoro che aderiscono o che applicano i CCNL stipulati da Unimpresa e Conf.A.I.L. hanno l'obbligo di iscrivere i lavoratori al Fondo UNIHELSE.

Il presente Regolamento è valido per i lavoratori subordinati a tempo pieno o parziale, a tempo indeterminato e gli apprendisti. Sono esclusi dall'applicazione i lavoratori con la qualifica di dirigenti, per i quali vigono appositi Regolamenti.

Sono altresì beneficiari delle prestazioni del Fondo UNIHELSE tutti i lavoratori a termine, purché la durata del contratto sia superiore ai 3 mesi. È infine consentita l'iscrizione al Fondo UNIHELSE dei dipendenti delle Associazioni Datoriali e Sindacali, delle Organizzazioni ed Enti Bilaterali collegati, e delle loro articolazioni territoriali e/o associative.

Art. 3 – Contribuzione

L'azienda aderente al Fondo UNIHELSE, per i propri dipendenti, è tenuta al versamento di un contributo ordinario fissato in 11,67 euro per ciascun dipendente per 12 mensilità, di cui euro 10,00 a carico dell'azienda ed euro 1,67 a carico del lavoratore, nel caso di applicazione dei CCNL stipulati da Unimpresa e Conf.A.I.L., oppure al versamento di un contributo ordinario pari a all'1% della retribuzione mensile di ciascun dipendente in forza per 12 mensilità, nel caso di non applicazione dei CCNL sottoscritti tra Unimpresa e Conf.A.I.L..

A tale contribuzione mensile deve essere aggiunta la somma “Una Tantum” di euro 25,00 totalmente a carico del datore di lavoro, quale quota di iscrizione per ogni lavoratore beneficiario.

I contributi versati al Fondo UNIHELSE rientrano tra le somme previste dal D. Lgs. 314/1997 e dall'art. 51 D.P.R. 917/1986, non concorrono alla formazione di reddito da lavoro

dipendente e pertanto non sono imponibili ai fini fiscali e previdenziali.

Le somme versate al Fondo UNIHELSE dal datore di lavoro, a titolo di contribuzione e di quote di iscrizione "Una tantum", sono escluse dalla base imponibile previdenziale e assoggettate esclusivamente al contributo di solidarietà del 10%.

Art. 4 - Obbligo contributivo

Per i dipendenti di aziende che applicano i CCNL sottoscritti da UNIMPRESA e Conf.A.I.L. e le aziende e i lavoratori appartenenti ad altri settori e/o aderenti ad altri CCNL, l'iscrizione al Fondo, come chiarito dalle circ. Min Lav. 80/2010 e 43/2010, è un diritto contrattuale di natura retributiva del lavoratore. Pertanto, il datore di lavoro che ometta il versamento delle quote destinate al Fondo è tenuto a corrispondere al lavoratore un EDR (Elemento Distinto della Retribuzione), dagli importi stabiliti dai rispettivi CCNL di riferimento. L'Elemento Distinto della Retribuzione rientra nella retribuzione di fatto e nella base di calcolo per il trattamento di fine rapporto. L'obbligo contrattuale viene assolto mediante il versamento della quota di iscrizione "Una tantum" e dei contributi ordinari.

Art. 5 - Modalità di iscrizione

La domanda di iscrizione si intende perfezionata solo se effettuata mediante la procedura prevista dal Fondo UNIHELSE, raggiungibile all'indirizzo internet del Fondo (www.fondounihelse.it).

L'iscrizione può essere effettuata direttamente dall'azienda o per il tramite del consulente che ne gestisce il personale.

L'iscrizione dei dipendenti al Fondo UNIHELSE, e il conseguente diritto alle prestazioni, decorre successivamente all'inserimento dei lavoratori nel Gestionale degli Enti/Società/Mutua che, in base alle Leggi in vigore, siano autorizzati a prestare coperture di rischio e/o di gestione delle prestazioni e abbiano stipulato un accordo di convenzione con il Fondo UNIHELSE- e con le tempistiche indicate al successivo art. 7. In nessun caso sarà possibile richiedere che i dipendenti vengano iscritti a partire da una data antecedente a quella di caricamento dei dati anagrafici su Gestionale dell' Ente/Società/Mutua convenzionato (es. data di assunzione).

L'adesione avanzata dalle imprese al Fondo UNIHELSE, in quanto strumento operativo e di servizio previsto dalla Associazione, determinerà, per le imprese istanti, la contestuale adesione a Unimpresa, senza oneri aggiuntivi a carico dell'azienda.

Art. 6 - Gestione mensile della contribuzione

L'azienda, anche per il tramite del suo consulente, è tenuta a comunicare al Fondo UNIHELSE le

informazioni necessarie per attivare la copertura sanitaria dei dipendenti, quali, in particolare, il numero di dipendenti in forza. Tali informazioni potranno essere inviate attraverso la compilazione del file excel fornito dal Fondo stesso.

Per i mesi successivi a quello di prima iscrizione dell'azienda, se i dati relativi ai dipendenti non hanno subito alcuna variazione (es. nessuna assunzione, nessun licenziamento), verranno confermati i dati del mese precedente.

Nel caso in cui, invece, siano intervenute delle modifiche nel personale, le stesse dovranno essere comunicate al Fondo UNIHELSE, sempre attraverso compilazione del file excel fornito dal Fondo stesso, entro e non oltre l'ultimo giorno del mese in cui sono intervenute.

La mancata comunicazione entro l'ultimo giorno del mese in cui intervengono le modifiche nel personale, comporta la cessazione della copertura sanitaria integrativa già dal mese successivo senza l'obbligo, per l'azienda, del versamento delle quote restanti dell'anno di riferimento.

Nel caso in cui non venga comunicata l'assunzione di un nuovo dipendente, la copertura sanitaria maturerà soltanto a partire dalla mensilità nella quale interverrà la comunicazione con l'inserimento dei dati del lavoratore nel formato excel inviato all'azienda.

Art. 7 – Diritto alle prestazioni

Per ogni soggetto beneficiario, il diritto alle prestazioni sorgerà decorsi i 3 mesi dal giorno successivo alla data di iscrizione del lavoratore.

Il diritto alle prestazioni è condizionato al regolare versamento dei contributi e si protrae anche dopo la cessazione del rapporto di lavoro per un periodo di tempo corrispondente alle mensilità versate dall'azienda o dal lavoratore (nel caso in cui lo stesso si avvalga della prosecuzione volontaria dei versamenti). Il lavoratore, pertanto, ha diritto ad un periodo di copertura sanitaria pari ai mesi di contribuzione complessivamente versata. L'esigibilità delle prestazioni è altresì condizionata alla verifica, da parte degli uffici del Fondo UNIHELSE, della regolarità dell'iscrizione dell'azienda e dei lavoratori. Le prestazioni possono essere erogate, pertanto, previo accertamento dell'avvenuto versamento del contributo una tantum e dei contributi ordinari, nonché della riconciliazione di detti versamenti con i dati dichiarati dall'azienda al momento dell'iscrizione del lavoratore.

Art. 8 – Modalità di versamento

L'importo periodico da versare viene calcolato sulla base delle informazioni dichiarate mensilmente. Si raccomanda, a tal proposito, di compilare correttamente il file excel di riferimento con l'indicazione dell'adesione del dipendente al Fondo UNIHELSE.

La contribuzione potrà essere liquidata al Fondo attraverso modello F24, utilizzando il codice

“W466” come causale contributo all’interno della denuncia mensile UNIEMENS per ogni dipendente aderente.

La contribuzione potrà altresì, essere versata attraverso bonifico bancario su IBAN fornito all’atto della adesione al Fondo UNIHELSE.

Il pagamento tramite F24 non potrà, tuttavia, essere utilizzato per periodi contributivi pregressi, ossia contributi riferiti a mensilità per le quali il termine di pagamento è già decorso, che dovranno essere versati mediante bonifico bancario.

Al fine di aggiornare la posizione contributiva dell'azienda sarà poi necessario che l'utente provveda a inviare al Fondo, unitamente al file excel, anche la distinta del bonifico effettuato.

È, infine, facoltà dell’azienda optare per la modalità di pagamento anticipato annuale dell’intera contribuzione calcolata per 12 mensilità, che potrà essere effettuata attraverso bonifico bancario con procedura analoga a quella precedentemente riportata.

L’adozione della modalità di versamento annuale non consente la restituzione di quote mensili successive all’eventuale cessazione del rapporto di lavoro in corso d’anno. In questi casi, quindi, il dipendente avrà diritto alla copertura dell’assistenza sanitaria integrativa per un intero anno. Nel caso di assunzione in corso d’anno, è dovuta per il nuovo assunto la quota di contribuzione restante fino a conclusione dell’anno. Nel primo ordine di pagamento, successivo all’iscrizione, sarà conteggiata la quota una tantum dovuta. Nel caso in cui la scadenza di pagamento coincida con un sabato, una domenica o altro giorno festivo la stessa dovrà ritenersi differita al primo giorno lavorativo successivo.

In caso di assunzione o cessazione del rapporto di lavoro in corso del mese, la contribuzione è dovuta per tutto il mese di riferimento.

Nel caso di lavoratore part time, che completi l’orario presso due o più aziende, ciascuna azienda e ciascun lavoratore verseranno il 100% della contribuzione dovuta.

In caso di versamento errato, il Fondo procederà alla restituzione o compensazione, purché l’errore sia segnalato prima che gli importi siano stati utilizzati per le predisposte coperture assicurative.

Annualmente, le aziende e/o i lavoratori potranno richiedere il conguaglio (aziende) o la restituzione (lavoratore) delle quote versate in eccesso, che verranno erogate, verificata la regolarità contributiva. La richiesta dovrà essere inviata, a pena decadenza, entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello cui si riferiscono i contributi di cui si chiede la restituzione. Tale richiesta potrà essere presentata per e - m a i l all’indirizzo info@fondounihelse.it. La stessa procedura potrà essere usata in tutti i casi in cui avvenga la cessazione e la successiva riassunzione di uno o più dipendenti (come nel caso di fusione o cessione di ramo d’azienda, ma anche del singolo), nel corso dello stesso mese. Nel caso in cui entrambe le aziende abbiano eventualmente provveduto al pagamento del contributo per lo stesso mese, verranno conguagliate (aziende) o restituite (lavoratori) le quote pagate in eccesso, con le stesse modalità previste nel caso di doppio

part time. Per tutta la materia relativa alla contribuzione ogni comunicazione dovrà essere inviata all'indirizzo e-mail info@fondounihlese.it.

Art. 9 - Mancato versamento dei contributi, cause di sospensione e riattivazione delle prestazioni

In caso di morosità del datore di lavoro nel versamento dei contributi per una mensilità, il Fondo UNIHELSE sospenderà le prestazioni di assistenza sanitaria integrativa e tale sospensione sarà comunicata all'azienda e al dipendente. I contributi dovuti dalle aziende morose, versati con un ritardo tale da non poter più esser destinati alle originarie coperture sanitarie, come previste dal presente Regolamento, non potranno essere restituiti e saranno utilizzati in regime solidaristico per l'erogazione delle prestazioni sanitarie agli iscritti al Fondo. Nel caso di comunicazione tardiva di cessazione dell'azienda o del dipendente, eventuali richieste di cancellazione con effetto retroattivo, e conseguente restituzione dei contributi versati, non potranno essere accolte qualora inoltrate dopo che i contributi siano stati utilizzati per la copertura assicurativa.

Art. 10 - Decadenza del diritto alle prestazioni

Il diritto alle predette prestazioni si estingue per:

- a) cessazione del rapporto di lavoro dipendente;
- b) decesso del dipendente;
- c) aspettativa non retribuita, né indennizzata;
- d) nomina a dirigente del lavoratore;
- e) cessazione dell'attività del datore di lavoro;
- f) scioglimento, liquidazione o cessazione, per qualsiasi causa, del Fondo UNIHELSE;
- g) esclusione disposta in presenza di omissioni contributive, irregolarità o abusi.

Al verificarsi di uno dei casi sopra indicati, il diritto alle prestazioni per i lavoratori e il relativo onere contributivo per il datore di lavoro, cessano dal 10° giorno del mese successivo a quello in cui si verifica la causa di decadenza, se la comunicazione è effettuata entro 15 giorni dalla causa di cessazione. Diversamente, fermo restando la cessazione delle prestazioni dal 10° giorno del mese successivo a quello in cui si verifica la causa di decadenza, l'obbligo di versamento del contributo cessa dal 1° giorno del mese successivo a quello in cui avviene la comunicazione. Nel caso b), il diritto al rimborso di eventuali prestazioni effettuate prima del decesso è trasmesso agli eredi del dipendente deceduto. Nel caso c), nel caso in cui il dipendente o l'azienda non optino

per il versamento volontario della contribuzione come previsto al successivo art. 11, al termine dell'aspettativa e, dunque, al momento del reintegro nel posto di lavoro, le prestazioni sono riattivate dal primo giorno del mese successivo all'avvenuta comunicazione del reintegro stesso, e il contributo ordinario è dovuto con decorrenza dal mese in cui ha termine l'aspettativa non retribuita. In nessun caso è da considerarsi aspettativa non retribuita il periodo di astensione, sia obbligatoria che facoltativa, per maternità.

Art. 11 - Prosecuzione volontaria dei versamenti individuali

Il lavoratore ha la facoltà di proseguire volontariamente la contribuzione individuale a copertura di eventuali periodi nei quali usufruisce degli ammortizzatori sociali e trattamenti di disoccupazione previsti dal D.Lgs 22/2015 e successive modifiche. Al lavoratore è consentito, altresì, di proseguire volontariamente la contribuzione individuale per i periodi di aspettativa non retribuita. Ai fini di cui sopra, il dipendente dovrà presentare apposita richiesta entro tre mesi dalla data di inizio della sospensione, ovvero della cessazione del rapporto di lavoro. Il lavoratore potrà delegare l'azienda ad effettuare la trattenuta del relativo importo dalle proprie competenze, ovvero effettuare direttamente il versamento sulla base delle distinte di versamento generate all'interno della propria Area Riservata del Gestionale Fondo UNIHELSE.

In ogni caso, la prosecuzione volontaria della contribuzione individuale non potrà riguardare periodi arretrati anteriori a sei mesi rispetto alla data di versamento.

Durante i periodi di aspettativa non retribuita o di applicazione degli ammortizzatori sociali l'azienda non ha l'obbligo della contribuzione al Fondo UNIHELSE, salvo che l'azienda medesima, per sua scelta, non prosegua i versamenti.

Qualora l'azienda intenda proseguire volontariamente i versamenti individuali per i lavoratori sospesi, facendosi carico del relativo onere, non dovrà chiedere alcuna autorizzazione preventiva. Sarà sufficiente che l'azienda ne dia informativa in occasione della comunicazione mensile dei dati dei dipendenti e continui ad effettuare i versamenti secondo le procedure in atto. Nel caso il lavoratore fosse successivamente assunto da un'altra azienda, anch'essa tenuta al versamento al Fondo UNIHELSE, gli eventuali contributi volontari versati in eccedenza dal lavoratore, concomitanti con quelli versati dal nuovo datore di lavoro, saranno accreditati in termini di mensilità aggiuntive di copertura al lavoratore che ne usufruirà in eventuali periodi di sospensione. L'importo del versamento volontario individuale di cui al presente articolo continuerà ad essere, per tutti i richiedenti, pari al contributo ordinario totale regolarmente versato in costanza di rapporto di lavoro.

Nel caso di periodi di sospensione dell'attività lavorativa, in costanza di rapporto di lavoro (es. cassa integrazione in deroga o aspettativa non retribuita), la facoltà di proseguire volontariamente la contribuzione individuale è concessa per il solo periodo di sospensione e cessa

con la ripresa dell'attività. Per i lavoratori in stato di disoccupazione la facoltà di continuare in forma volontaria la contribuzione individuale è concessa per i soli periodi di percezione della relativa indennità.

Per effettuare la prosecuzione volontaria dei versamenti individuali, il lavoratore dovrà seguire l'apposita procedura online disponibile all'interno della propria Area Riservata del Gestionale Fondo UNIHELSE. In caso di sospensione per aspettativa non retribuita o di applicazione degli ammortizzatori sociali sarà richiesto dal sistema, in sede di compilazione della richiesta, il periodo della sospensione stessa al fine di permettere al sistema informatico il calcolo dei contributi da versare volontariamente in un'unica soluzione. Nel caso, invece, di disoccupazione involontaria, verrà richiesta la data di cessazione del rapporto di lavoro e la durata del periodo di eventuale indennizzo, al fine di permettere al sistema informatico di calcolare i contributi da versare in un'unica soluzione sino al termine dell'anno in corso.

Il versamento, sia nel caso di sospensione che di cessazione dell'attività lavorativa, può essere effettuato esclusivamente tramite bonifico bancario sulla base delle distinte di versamento che verranno generate dal sistema all'interno dell'Area Riservata del dipendente aderente al Fondo. È facoltà del Fondo richiedere copia della documentazione attestante i periodi di disoccupazione o di applicazione degli ammortizzatori sociali.

Ogni comunicazione in materia di contribuzione dovrà essere indirizzata all'email info@fondounihlese.it

Art. 12 – Piano di assistenza sanitaria integrativa

Il Consiglio di Amministrazione approva la/e convenzione/i e aggiorna con specifica delibera, che diviene parte integrante del presente Regolamento, il Piano di Assistenza Sanitaria Integrativa, comprendente definizioni, prestazioni, esclusioni e modalità di erogazione.

Art. 13 – Privacy e tutela dei dati personali e particolari

Tutti i dati personali conferiti dalle aziende e dai loro dipendenti saranno trattati dagli Organi di Fondo UNIHELSE secondo le modalità ed entro i limiti previsti dal Regolamento e successive modifiche ed integrazioni.